



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PITTONI, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2018

Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di contratti a tempo determinato del personale docente

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge prevede un intervento di modifica della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», meglio conosciuta come «la Buona Scuola», correttivo fortemente atteso dal corpo docente fin dall'approvazione della legge a causa delle conseguenze inique che comporta.

Il comma 131 dell'articolo 1 della legge prevede che: «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

In conseguenza di questa norma è già esecutivo il computo degli anni che per alcuni già dal 2019 porterà a non poter stipulare più supplenze annuali con il personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) precario che ha svolto trentasei mesi di servizio.

La conferma è giunta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso la circolare n. 37381 del 29 agosto 2017 che, nel fornire indicazioni alle scuole sulle modalità di supplenza dell'anno scolastico 2017-2018, richiama esplicitamente il comma 131 della citata legge n. 107 del 2015 di riforma Renzi-Giannini e la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), dove si indica che il conteggio delle supplenze di lunga durata decorre dal 1° settembre 2016.

Per posti vacanti e disponibili si intendono quelli relativi all'organico di diritto e non le supplenze brevi o sottoscritte fino al 30 giugno dell'anno successivo e quindi su organico di fatto.

Superato il tetto dei trentasei mesi di supplenza – anche non continuativi – il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza «su posti vacanti e disponibili».

Questa norma, a detta dei proponenti, non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità, ma la realtà si sta rivelando ben diversa e la norma rischia di lasciare a casa numerosi docenti, disperdendo il bagaglio di esperienza che questi hanno maturato negli anni di insegnamento.

Il blocco dei trentasei mesi è una norma profondamente ingiusta perché costituisce la traduzione opposta di quanto ci indica da tempo l'Unione europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l'assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto. È evidente che il comma 131 della Buona Scuola è una norma creata appositamente per aggirare le direttive europee.

Infatti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di

proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Su questi temi sono state discusse petizioni presso il Parlamento europeo e presentato un reclamo al Consiglio d'Europa; di recente è stata assunta la decisione di rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente scolastico con più di trentasei mesi di servizio svolto.

La sentenza della Corte di giustizia europea assume importanza decisiva in quanto certifica che l'Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori.

Va precisato che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale: sono escluse quindi le paritarie.

* * *

All'articolo 1, capoverso 131, del disegno di legge viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al capoverso 131-*bis* si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai docenti, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell'ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

Il capoverso 131-*ter* inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell'impossibilità di conseguire la stabilizza-

zione a causa di carenza di posti. Essi potranno avere:

la precedenza nella stipula di contratti a tempo determinato nell'organico di fatto, per le graduatorie ove risultino inseriti;

la precedenza per le supplenze temporanee, nell'ambito della provincia di appartenenza, senza limitazioni di scelta delle scuole;

la nomina in ruolo a tempo indeterminato, a partire dall'anno scolastico successivo, nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che siano esaurite tutte le graduatorie a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l'aggiornamento per l'anno successivo.

Si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge per poter restituire tranquillità a migliaia di precari della scuola che guardano con timore al 2019, quando il comma 131 della riforma Renzi andrà a regime.

La norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile (destinatari della disposizione recata dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della citata direttiva 1999/70/CE) e non anche coloro che hanno prestato servizio per lo stesso periodo di tempo su posti meramente disponibili (non vacanti nell'organico di diritto, disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri) o in supplenze temporanee. In tali ultime due ipotesi infatti, pur verificandosi di fatto la stessa evenienza («servizio prestato per 36 mesi anche non continuativi»), diversa ne è la causale. Mentre nel caso dei posti vacanti e disponibili ricorre la fattispecie prevista analiticamente dalla direttiva 1999/70/CE, cioè «lo Stato non ha coperto

con le ordinarie procedure di reclutamento posti a ciò destinati e ha abusato dello strumento "contratto a tempo determinato" non ricorrendone gli estremi di precarietà e temporaneità». Nel caso dei posti disponibili in via di mero fatto o delle supplenze temporanee su posti di titolari assenti lo strumento del contratto a tempo determinato è utilizzato nel modo corretto (sono posti la cui esistenza è limitata all'anno scolastico o a un termine ancora più breve, legato al ritorno in servizio del titolare) e quindi non ricorrono gli estremi della tutela della più volte citata direttiva.

Allo stato della legislazione oggi vigente, nei confronti dei docenti che abbiano maturato trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile si verrebbe ad attuare un vero e proprio paradosso giuridico: invece di vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (come previsto dalla direttiva euro-

pea), sarebbero sperequati *in peius*: come effetto minimo, infatti, non potrebbero più scegliere il posto di lavoro (si badi bene, sempre a tempo determinato!) secondo le aspettative di diritto scaturenti dalla proprio collocazione in graduatoria (il che, in altri termini, significa «secondo la valorizzazione del merito»), ma con una più o meno marcata perdita di *chance* e, di conseguenza, con palese violazione del principio della valorizzazione del merito per l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione. In taluni casi poi, e non certo statisticamente marginali, si potrebbe arrivare, nei confronti degli stessi docenti, a negare il diritto al lavoro, qualora il posto da conferire fosse unicamente vacante e disponibile o per esiguità di disponibilità o perché liberatosi dopo le nomine massive di inizio anno per decesso, decadenza o qualunque causale per cui si liberi un posto in corso d'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è sostituito dai seguenti:

«131. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, con le modalità di cui ai commi successivi.

131-bis. Al personale docente, educativo e ATA alla scadenza del terzo anno di servizio, è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell'ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

131-ter. Il personale docente, educativo e ATA di cui al comma 131-*bis*, qualora non consegua il diritto alla nomina per carenza di disponibilità, ha diritto:

a) alla precedenza nel conferimento di contratti a tempo determinato su posti disponibili nell'organico di fatto, in relazione a tutte le graduatorie ove risulti inserito;

b) alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee, nell'ambito della provincia di appartenenza, senza limitazioni di scelta delle scuole;

c) alla nomina in ruolo con contratto a tempo indeterminato, con effetti giuridici ed economici a partire dall'anno scolastico suc-

cessivo, nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che in queste ultime risultino esaurite tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l'aggiornamento per l'anno successivo».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

